



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 143/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice
dott. Gabriele Vinciguerra

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso rubricato al n. 30794 del registro di segreteria,
con il quale la Procura Regionale ha domandato a questo Giudice
Monocratico, ai sensi dell'art. 141 D.lgs 26 agosto 2016, n. 174, di
assegnare, con proprio decreto, a **POSTE ITALIANE –**
SOCIETA' PER AZIONI, P.I. 01114601006 C.F. 97103880585
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
legale in Roma, Viale Europa n. 190, un termine perentorio per il
deposito del conto giudiziale previsto dagli articoli 93 e 233 D.lgs.
n. 267/2000, per il periodo 01.06.2019 – 31.12.2019

Visti gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia
contabile

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Udito, nell'udienza in camera di consiglio del 08.10.2025,
il Pubblico Ministero Daniela Dell'Oro

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.

Con decreto in data 17.12.2024 è stato fissato il termine di 120 giorni, per il deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari sopra indicati da parte dell'Agente Contabile all'amministrazione comunale e il successivo termine di 60 giorni per la trasmissione dei conti da parte dell'ente a questa Sezione Giurisdizionale;

L'amministrazione comunale ha provveduto alla trasmissione dei conti giudiziali entro il termine assegnato e con successivo decreto è stata fissata l'udienza in camera di consiglio del 08.10.2025 per la discussione del giudizio.

All'udienza camerale la Procura Regionale ha dato atto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto dichiararsi definito il giudizio per cessata materia del contendere.

Ciò premesso, tenuto conto anche di quanto emerge dal più recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto al giudizio di conto, *“....ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c.) ”* (si veda Corte dei

conti, Sez. Marche, n.198/2020), deve procedersi alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per resa di conto, per cessata materia del contendere.

Nulla per le spese

Rimette gli atti al Magistrato relatore per il loro concreto esame.

Così deciso in Milano, all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 08.10.2025.

Il Giudice Designato

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 09.10.2025

Il Direttore della Segreteria